

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 29 marzo 2022

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. (22A02861)

(GU n.111 del 13-5-2022)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari

opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», che include anche la tematica della violenza di genere e contro le donne;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149, che ha modificato l'art. 5 del sopracitato decreto-legge n. 93/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto altresì l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge n. 93/2013, introdotto dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance del Piano tra tutti i livelli di Governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale ed un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto infine, l'art. 5 comma 3, del decreto-legge n. 93/2013, così come modificato dalla legge n. 234/2021, che prevede che per il finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti della

Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Decreta:

Art. 1

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica

1. E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', la Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (di seguito «Cabina di regia»), ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2

Funzioni della Cabina di regia

1. Ferma restando la titolarita' in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', delle funzioni di direzione, coordinamento e pianificazione delle azioni previste dal Piano di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 93/2013, la Cabina di regia ha funzioni di indirizzo politico e di raccordo strategico e funzionale tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, allo scopo di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise ai fini dell'integrazione delle politiche per le finalita' indicate nell'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 93/2013, come modificato dal citato art. 1, comma 149, della legge n. 234/2021.

2. La Cabina di regia inoltre:

a) valuta le proposte formulate dall'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

b) effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo;

c) esamina, previa istruttoria dell'osservatorio di cui alla lettera a), le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministeri competenti per materia;

d) garantisce la programmazione coordinata e sinergica delle risorse previste dall'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 93/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 149, della predetta legge n. 234 del 2021, destinate al finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

e) garantisce, altresì, la programmazione coordinata e sinergica delle risorse nazionali disponibili per la prevenzione ed contrasto della violenza sessuale e di genere e per la protezione ed il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, nonché delle dotazioni finanziarie dedicate al medesimo tema a valere sugli investimenti del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e sulla nuova programmazione dei Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo 2021-2027, allo scopo di destinare in modo efficiente le risorse disponibili per la realizzazione tempestiva ed efficace delle azioni e degli interventi.

3. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Cabina di regia ha facolta' di richiedere contributi e proposte all'osservatorio di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

Art. 3

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia interistituzionale e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata alle pari opportunita'.

2. La Cabina di regia e' composta da:

- a) il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale;
- b) il Ministro dell'interno,
- c) il Ministro della giustizia;
- d) il Ministro della difesa;
- e) il Ministro dell'economia e delle finanze;
- f) il Ministro dello sviluppo economico;
- g) il Ministro del lavoro e politiche sociali;
- h) il Ministro dell'istruzione;
- i) il Ministro dell'universita' e ricerca;
- j) il Ministro della salute;
- k) il Ministro della pubblica amministrazione;
- l) il Ministro per il sud e la coesione territoriale;
- m) il Ministro per le politiche giovanili;
- n) il Ministro per le di sabilita';
- o) il Ministro per lo sport.
- p) da 6 componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4

Organizzazione ed oneri

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' garantisce il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. La partecipazione alle attivita' della Cabina di regia e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, indennita', gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: Bonetti